



# COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione copia della Giunta Comunale  
N° 63 del 02/12/2020**

**Proposta Deliberazione n. 65 del 30/11/2020**

COPIA

**Oggetto: Gestione della Comunità Alloggio Sant'Ignazio da Laconi. Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo.**

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di dicembre alle ore 11:00 in Video conferenza; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE	SINDACO	P
DEIDDA MARIA IGNAZIA	VICESINDACO	P
MARINI GIOVANNI	ASSESSORE	P
MEREU MANUELA	ASSESSORE	P
FULGHESU SALVATORE	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5    Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Considerato** che, al fine di consentire agli uffici competenti di predisporre il nuovo bando di gara e gli atti per l'esperimento delle nuove necessarie procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, per l'affidamento in concessione della gestione della Comunità Alloggio Sant'Ignazio da Laconi occorre provvedere alla definizione degli indirizzi di massima;

**Ritenuto** di approvare i seguenti indirizzi di massima, cui gli uffici competenti dovranno attenersi nella redazione degli atti relativi alla nuova procedura di evidenza pubblica:

- 1) concessione, così come definita all'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.lgs 18 Aprile 2016, n° 50, di durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla stipula del relativo contratto; la concessione delle aree e strutture si intende con vincolo di destinazione;
- 2) canone di concessione annuo, che il concessionario è tenuto a versare al comune, di Euro 1.500,00, su cui praticare l'offerta in aumento in sede di gara;
- 3) prevedere che sia garantito da parte del concessionario, ove possibile, il massimo grado consentito di assorbimento del personale attualmente impiegato, con finalità di salvaguardia e mantenimento dei livelli occupazionali attuali e con applicazione del CCNL vigente; il gestore, nella sua facoltà di gestione e organizzazione del lavoro, dovrà garantire la presenza di tutte le figure professionali previste per la tipologia di struttura e dovrà provvedere all'adeguamento numerico della dotazione di personale, nonché del monte orario degli operatori, sulla base delle variazioni del numero degli ospiti, sempre rispettando i parametri numerici operatori/utenti normativamente previsti.
- 4) previsione della definizione di rette di soggiorno diversificate a carico degli ospiti:
  - a) Euro 1.400,00 per ospiti autosufficienti e parzialmente non autosufficienti;
  - b) Euro 1.600,00 per ospiti non autosufficienti;
- 5) previsione di ulteriori tipologie di servizio, a carattere semiresidenziale, diurno o notturno;
- 6) previsione dell'obbligo a carico del concessionario di provvedere, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria degli immobili. Restano a carico del Comune soltanto gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, relativi alla struttura dell'edificio o ai suoi impianti, che si rendessero necessari per cause non conoscibili dal concessionario al momento dell'effettuazione del sopralluogo;

**Tutto** ciò premesso

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca Murgia in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267

## UNANIME DELIBERA

- di approvare gli indirizzi di massima cui gli uffici comunali competenti dovranno attenersi per la redazione degli atti relativi alla indizione della nuova procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione a terzi della Comunità Alloggio Sant'Ignazio da Laconi:
  - 1) concessione, così come definita all'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.lgs 18 Aprile 2016, n° 50, di durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla stipula del relativo contratto; la concessione delle aree e strutture si intende con vincolo di destinazione;

- 2) canone di concessione annuo, che il concessionario è tenuto a versare al comune, di Euro 1.500,00, su cui praticare l'offerta in aumento in sede di gara;
  - 3) prevedere che sia garantito da parte del concessionario, ove possibile, il massimo grado consentito di assorbimento del personale attualmente impiegato, con finalità di salvaguardia e mantenimento dei livelli occupazionali attuali e con applicazione del CCNL vigente; il gestore, nella sua facoltà di gestione e organizzazione del lavoro, dovrà garantire la presenza di tutte le figure professionali previste per la tipologia di struttura e dovrà provvedere all'adeguamento numerico della dotazione di personale, nonché del monte orario degli operatori, sulla base delle variazioni del numero degli ospiti, sempre rispettando i parametri numerici operatori/utenti normativamente previsti.
  - 4) previsione della definizione di rette di soggiorno diversificate a carico degli ospiti:
    - a) Euro 1.400,00 per ospiti autosufficienti e parzialmente non autosufficienti;
    - b) Euro 1.600,00 per ospiti non autosufficienti;
  - 5) previsione di ulteriori tipologie di servizio, a carattere semiresidenziale, diurno o notturno;
  - 6) previsione dell'obbligo a carico del concessionario di provvedere, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria degli immobili. Restano a carico del Comune soltanto gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, relativi alla struttura dell'edificio o ai suoi impianti, che si rendessero necessari per cause non conoscibili dal concessionario al momento dell'effettuazione del sopralluogo;
- di incaricare i responsabili dei servizi interessati dell'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
  - in considerazione del fatto che l'amministrazione si è recentemente insediata a seguito della tornata elettorale del 25 e 26 Ottobre u.s. e pertanto non ha potuto provvedere a programmare il procedimento in oggetto, da indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché provveda in tempi rapidi alla pubblicazione del bando, valutando nel contempo la possibilità di disporre una proroga del contratto in favore dell'attuale concessionario, fino a completamento della procedura di gara, in considerazione della particolarità del servizio, la cui continuità nella gestione deve necessariamente essere garantita a tutela degli ospiti, in quanto l'interruzione del servizio creerebbe notevoli disagi agli ospiti stessi ed alle loro famiglie.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Con** separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere

### **DELIBERA**

- di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Laconi, 30/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT. LUCA MURGIA

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott. Salvatore Argiolas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dottor Luigi Mele

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 03/12/2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 03-12-20

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT. LUCA MURGIA

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 03-12-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTTOR LUIGI MELE

---